

O.P.C.M. 23 febbraio 2011, n. 3925 ⁽¹⁾.

Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3925). ⁽²⁾

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 7 marzo 2011, n. 54.

(2) Emanata dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 17

1. L'*ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3924 del 18 febbraio 2011* recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa, nonché per il contrasto e la gestione dell'afflusso di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea» è così modificata:

all'*art. 1*, comma 2, lettera c), dopo le parole: «nonché al potenziamento di quelle esistenti» sono aggiunte le seguenti: «ivi compresa l'acquisizione, anche con contratto di locazione, di strutture da destinare al superamento dell'emergenza umanitaria, anche in deroga all'*art. 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191*»;

all'*art. 1*, comma 2, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: «d) adozione, in raccordo con il Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione del Ministero dell'Interno, di eventuali provvedimenti per la redistribuzione tra i C.A.R.A., operanti sul territorio nazionale, dei richiedenti asilo.»;

all'*art. 2*, comma 1, dopo le parole: «all'acquisizione della disponibilità delle aree necessarie» sono aggiunte le seguenti: «comprehensive delle strutture ivi esistenti»;

all'*art. 5*, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: «5-bis. Al personale delle Forze di Polizia e dei Vigili del Fuoco concretamente impiegato per lo svolgimento di attività di ordine pubblico o di soccorso pubblico sono corrisposte le speciali indennità previste dai rispettivi ordinamenti.»;

all'*art. 5*, comma 5, le parole: «magistrati ordinari» sono sostituite dalle seguenti: «magistrati contabili»;

all'*art. 6*, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: «4. Il Commissario delegato è altresì autorizzato ad avvalersi delle eventuali risorse che si renderanno disponibili per le esigenze connesse al contesto emergenziale di cui alla presente ordinanza, in attuazione dell'*art. 5 della legge n. 225/1992* e successive modificazioni».

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.